

Regolamento d'uso del marchio collettivo a tutela delle tipicità agroalimentari modenesi

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio collettivo di proprietà della Camera di Commercio di Modena finalizzato alla tutela delle tipicità agroalimentari modenesi.

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio di Modena, che sorveglia sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente.

Art.2 Definizioni

Disciplinare produttivo: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo;

Prodotto tradizionale: prodotto agroalimentare le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione, conservazione e/o stagionatura risultano consolidate nel tempo, vale a dire radicate nel territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo di tempo non inferiore ai venticinque anni;

Organismo di controllo: Camera di Commercio di Modena o soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dall'Ente camerale di effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo;

Rapporto di controllo: documento mediante il quale l'Organismo di controllo dichiara che un prodotto agroalimentare è stato assoggettato a verifica rispetto ad un determinato disciplinare;

Art. 3 Richiesta e concessione del marchio

I prodotti per i quali può essere concesso l'uso del marchio sono quelli tradizionali modenesi così come definiti all'articolo precedente.

Possono ottenere l'uso del marchio gli imprenditori che presentino alla Camera di Commercio di Modena apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa medesima.

Nella domanda deve essere dichiarato:

-che l'impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio ovvero che svolge attività d'impresa ai sensi della normativa vigente;

-che l'impresa svolge attività di produzione, manipolazione, trasformazione o lavorazione del prodotto tradizionale secondo quanto previsto dal relativo disciplinare produttivo;

-di volersi assoggettare ai controlli dell'Organismo di controllo e di accettazione delle prescrizioni del presente regolamento;

-che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo.

Al fine dell'ottenimento dell'uso del marchio l'impresa deve inoltre aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo.

La Camera di Commercio verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati e provvede quindi a dare comunicazione all'interessato degli esiti di tale verifica.

L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 4 Controlli

La verifica sulla conformità del prodotto al relativo disciplinare produttivo - definito dalla Camera di Commercio di Modena - sono effettuati dall'Organismo di controllo secondo le modalità previste dal piano dei controlli relativo al prodotto.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in un Rapporto di controllo che deve essere inoltrato alla Camera di Commercio.

Il Rapporto di controllo potrà contenere, oltre alla eventuale non conformità, proposte di azioni correttive dell'impresa, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato.

Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta il non accoglimento della domanda o la revoca dell'uso del marchio.

L'interessato, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di controllo, potrà ricorrere secondo le modalità previste nell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5 Uso del marchio

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio di Modena.

La Camera di Commercio di Modena concede alle imprese l'uso del marchio con provvedimento dirigenziale alla condizione che le verifiche eseguite dall'Organismo di controllo abbiano dato esito positivo.

Il provvedimento dirigenziale deve contenere i dati anagrafici dell'impresa utilizzatrice, il codice identificativo della stessa, l'identificazione del prodotto, la data di rilascio, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'impresa alla quale è stato concesso l'uso del marchio viene iscritta in uno speciale elenco degli utilizzatori del marchio tenuto della Camera di Commercio di Modena.

Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni disposti dalla Camera di Commercio con provvedimento dirigenziale.

Il diritto all'uso del marchio non è trasmissibile.

Art. 6 Diritti e doveri dell'utilizzatore

L'impresa che ha ottenuto l'uso del marchio di proprietà della Camera di Commercio di Modena assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio;

- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l'uso del marchio;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia;
- m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

Art. 7 Non conformità

L'Organismo di controllo comunica alla Camera di Commercio di Modena le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche eseguite al fine dell'applicazione alle singole imprese del provvedimento ad esse conseguenti.

I provvedimenti sono: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del marchio.

La Camera di Commercio applica con atto dirigenziale il provvedimento alla stregua delle irregolarità riscontrate dall'Organismo di controllo e lo comunica agli utilizzatori interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

Il provvedimento deve essere motivato.

La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui al precedente art. 5.

Art. 8 Ammonizione

L'ammonizione è applicata a fronte di non conformità lievi.

Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto.

Art. 9 Sospensione

La sospensione è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

In ogni caso la sospensione viene applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'impresa abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero in caso di mancato rispetto da parte dell'impresa della normativa vigente riguardante i prodotti agricoli e alimentari;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

La Camera di Commercio può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione dell'Organismo di controllo che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco degli utilizzatori.

Art. 10 Revoca

La revoca dell'uso del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del marchio riscontrato all'esito della verifica eseguita dall'Organismo di controllo al termine del periodo di sospensione;
- fallimento o cessazione dell'attività d'impresa;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 6, lettera i).

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 11 Rinuncia

L'impresa che ha ottenuto l'uso del marchio può rinunciarvi.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla Camera di Commercio di Modena e all'Organismo di controllo con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 12 Ricorsi

L'impresa può fare ricorso contro le decisioni della Camera di Commercio di Modena, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

La Camera di Commercio ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della provincia di Modena, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.

La Camera di Commercio di Modena e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.